



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1354

Modifiche alle “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari” adottate con delibera n. 985 del 18 dicembre 2018 e modificate con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019

L’OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel seguito, “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell’Economia e delle Finanze a disciplinare tra l’altro i requisiti di professionalità per l’accesso all’albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l’articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell’APF ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari”, in breve “OCF”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell’operatività dell’albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell’articolo 1, commi 31 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”) per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTI in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, n. 472, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 e l'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66, che per il conseguimento del requisito professionale richiesto per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari prevedono il superamento della prova valutativa indetta dall'OCF secondo le modalità dallo stesso stabilite;

VISTO l'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità per il 2016 ai sensi del quale OCF, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi (RUI), Sezione A, devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo "Regolamento Intermediari") e in particolare gli articoli 148, 149 e 150 recanti la disciplina della prova valutativa unica per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari nelle sezioni relative alle persone fisiche e della prova valutativa per l'accertamento dell'effettivo possesso da parte dei candidati iscritti nella Sezione A del RUI delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018, come modificato in data 3 aprile 2020, approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel prosieguo "Regolamento interno"), con particolare riferimento al Capo VI del Titolo II della Parte III disciplinante le prove valutative per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO in particolare l'articolo 46, comma 3, ai sensi del quale le materie su cui verte la prova valutativa, le modalità di ammissione e di svolgimento, i criteri di valutazione e le modalità di reclamo avverso l'esito della stessa sono dettagliate in ulteriori disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello stesso Regolamento interno;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 25 del proprio Regolamento interno, l'OCF può dettare disposizioni anche di carattere generale dirette ad attuarne, precisarne ovvero specificarne le disposizioni con riguardo tra l'altro alle funzioni e all'attività svolte;

VISTA la delibera OCF n. 985 del 18 dicembre 2018 recante "Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari", come modificata con delibera n. 1135 del 27 giugno 2019;

RITENUTO di dover procedere alla definizione di modalità di svolgimento a distanza delle prove valutative di cui agli articoli 149 e 150 del suddetto Regolamento Intermediari;

DELIBERA:

Art. 1
(*Modifiche*)



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

1. Alla delibera OCF n. 985 del 18 dicembre 2018 recante “Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari” come modificata con delibera del 27 giugno 2019, n. 1135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il preambolo è sostituito dal seguente:

«VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (nel seguito, “TUF”) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTI in particolare gli articoli 18-*bis*, comma 1, 18-*ter*, comma 2 e 31, comma 5, del predetto decreto legislativo che nel delegare il Ministero dell’Economia e delle Finanze a disciplinare tra l’altro i requisiti di professionalità per l’accesso all’albo unico dei consulenti finanziari con regolamento, sentita la Consob, stabiliscono che i requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati anche sulla base di prove valutative;

VISTO altresì l’articolo 31, comma 4, dello stesso decreto legislativo che attribuisce all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, “OCF”) le competenze in materia di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell’APF ridenominato “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari”, in breve “OCF”, per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA altresì la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, che stabilisce al 1° dicembre 2018 la data di avvio definitivo dell’operatività dell’albo unico dei consulenti finanziari e dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, ai sensi dell’articolo 1, commi 31 e 41, lett. a) e b), della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro dell’11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”) per l’iscrizione all’albo unico dei promotori finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206, e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone fisiche consulenti finanziari (oggi “albo unico dei consulenti finanziari”);

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, e successive modificazioni, di adozione del regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;

VISTI in particolare l’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale dell’11 novembre 1998, n. 472, l’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206 e l’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 5 aprile 2012, n. 66, che per il conseguimento del requisito professionale



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

richiesto per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari prevedono il superamento della prova valutativa indetta dall'OCF secondo le modalità dallo stesso stabilite;

VISTO l'articolo 1, comma 38, della legge di stabilità per il 2016 ai sensi del quale OCF, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, anche a titolo accessorio, e Riassicurativi (RUI), Sezione A, devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive modificazioni (nel prosieguo "Regolamento Intermediari") e in particolare gli articoli 148, 149 e 150 recanti la disciplina della prova valutativa unica per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari nelle sezioni relative alle persone fisiche e della prova valutativa per l'accertamento dell'effettivo possesso da parte dei candidati iscritti nella Sezione A del RUI delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018, come modificato in data 3 aprile 2020 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (nel prosieguo "Regolamento interno"), con particolare riferimento al Capo VI del Titolo II della Parte III disciplinante le prove valutative per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO in particolare l'articolo 46, comma 3, ai sensi del quale le materie su cui verte la prova valutativa, le modalità di ammissione e di svolgimento, i criteri di valutazione e le modalità di reclamo avverso l'esito della stessa sono dettagliate in ulteriori disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello stesso Regolamento interno;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 25 del proprio Regolamento interno, l'OCF può dettare disposizioni anche di carattere generale dirette ad attuarne, precisarne ovvero specificarne le disposizioni con riguardo tra l'altro alle funzioni e all'attività svolte»;

b) il comma 2 dell'articolo 5 ("*Modalità di ammissione e svolgimento della prova valutativa*") è sostituito dal seguente:

«2. Le prove di esame sono effettuate per gruppi di candidati, convocati nelle date e nelle sedi stabilite secondo l'ordine di prenotazione.»;

c) il Capo III è soppresso e sono introdotti i seguenti Capi:

**«Capo III
Disposizioni disciplinanti la prova valutativa svolta a distanza**

Art. 11
(*Prova valutativa a distanza*)



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

1. Al verificarsi di situazioni tali da non consentire l'erogazione e/o l'espletamento della prova informatica in aula, la prova valutativa di cui ai Capi I e II può essere svolta a distanza con l'ausilio di strumenti informatici detenuti dai candidati presso le sedi indicate dagli stessi al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capo III e dal bando, nel rispetto di quanto previsto dal Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF.

L'OCF può stabilire che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a prove indette con i provvedimenti adottati ai sensi dei Capi I e II svolgano la prova a distanza.

2. L'OCF può nominare Commissioni esaminatrici aggiuntive sulla base delle esigenze di carattere organizzativo determinate dal numero dei candidati ammessi a svolgere la prova a distanza.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II.

Art. 12

(Modalità di ammissione alla prova valutativa a distanza)

1. Sono ammessi alla prova valutativa coloro che hanno versato il contributo previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF, secondo le modalità indicate dall'OCF e che hanno presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando, attestando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 10:

a) l'indirizzo del luogo presso il quale intendono svolgere la prova valutativa con espressa autorizzazione a consentire l'eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati in tale luogo durante lo svolgimento della prova;

b) il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni.

Alla domanda deve essere allegata copia della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato e che verrà utilizzato per la identificazione del candidato prevista dal successivo articolo 14.

2. La convocazione all'esame è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della domanda di partecipazione trasmessa dal candidato. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate con modalità e tempi non conformi a quanto stabilito dal presente Capo e dalle ulteriori disposizioni contenute nel bando.

3. Ciascun candidato riceve presso l'indirizzo di posta elettronica dichiarato ai sensi del comma 1 le proprie credenziali e il codice riservato per installare e accedere alla piattaforma per lo svolgimento della prova valutativa a distanza e le istruzioni per installare il *software* applicativo di cui al successivo articolo 13, comma 2.

Art. 13

(Requisiti degli strumenti informatici e installazione del software per lo svolgimento della prova valutativa a distanza)



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

1. Lo svolgimento della prova valutativa a distanza è subordinato al possesso da parte del candidato di un terminale informatico (*personal computer*) dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici previsti nel bando. Tali requisiti consentono l'apertura di canali di comunicazione fra la Commissione esaminatrice e il candidato e la registrazione audiovideo integrata e contestuale all'esecuzione della singola prova, nonché la tracciatura dei *log* di sistema ovvero delle azioni eseguite dal candidato.
2. Prima dello svolgimento della prova valutativa, il candidato dovrà installare sul terminale che intende utilizzare per sostenere la prova a distanza il *software* applicativo *client* reso disponibile sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it), seguendo le istruzioni pubblicate sul medesimo portale e comunque fornite al candidato ai sensi del precedente articolo 12, comma 3.
3. Il bando indica le modalità di installazione e di esecuzione del *software* applicativo di cui al precedente comma, che includono specifiche autorizzazioni da parte dell'utilizzatore nei tempi indicati nel bando. L'installazione include anche appositi *test* automatici di connessione, tra cui la verifica audio, voce e video e la verifica banda minima per agevolare il candidato nella configurazione della propria postazione di svolgimento della prova valutativa a distanza.
4. L'impossibilità d'installazione dell'applicativo ovvero l'inosservanza delle istruzioni per l'installazione o l'effettuazione dei *test* per una corretta esecuzione del *software* applicativo comportano la non ammissione e/o l'esclusione del candidato dalla prova valutativa.

Art. 14

(Modalità di svolgimento della prova valutativa a distanza)

1. La prova valutativa è effettuata dal candidato con gli strumenti informatici predisposti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 13, presso il luogo dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione alla prova ai sensi del precedente articolo 12, comma 1.
2. Le prove di esame sono effettuate per gruppi di candidati, previamente identificati dalla Commissione esaminatrice mediante esibizione, tramite il dispositivo di rilevazione video di cui al precedente articolo 13, del documento di identità allegato alla domanda di partecipazione alla prova.
3. Per l'avvio della prova valutativa a distanza, il candidato deve inserire le credenziali e il codice di accesso comunicatogli ai sensi del precedente articolo 12, comma 3, a partire dall'orario ed entro il tempo massimo stabiliti dal bando. A partire dall'inserimento delle credenziali di accesso il *software* applicativo installato ai sensi del precedente articolo 13 inibisce l'utilizzo di qualunque altro *software* fino al termine della prova valutativa a distanza.
4. La Commissione esaminatrice, mediante l'utilizzo di una apposita *console*:
 - avvia le operazioni preliminari allo svolgimento della prova;
 - avvia la prova valutativa, monitorandone il tempo residuo e lo stato di completamento da parte dei singoli candidati;
 - monitora i candidati connessi accedendo alle immagini e all'audio rilevati anche durante lo svolgimento della prova valutativa;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- chiude la sessione d'esame;
 - svolge le ulteriori verifiche e convalida i risultati della prova valutativa entro i 10 giorni successivi alla data in cui la prova è stata svolta.
5. Durante la somministrazione e lo svolgimento della prova valutativa a distanza la Commissione esaminatrice può interagire direttamente con il candidato attraverso il *software* applicativo installato per lo svolgimento della prova valutativa a distanza. Ulteriori verifiche sul regolare svolgimento della prova e sulla regolarità del comportamento del candidato possono essere svolte dalla Commissione esaminatrice mediante verifica delle registrazioni delle singole prove.
6. I componenti della Commissione esaminatrice si riservano ove possibile la facoltà, a propria discrezione, di presenziare personalmente, o tramite delegato, alla prova valutativa nella sede indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nel giorno e all'orario previsto per la sessione prenotata. A tal fine, ciascun candidato autorizza l'eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati nei luoghi di svolgimento della prova.
7. L'eventuale interruzione della connessione tra il *client* ed il *server* centrale comporta l'immediato e automatico arresto del tempo residuo per il candidato e la sospensione dell'esecuzione della singola prova fino alla risoluzione della disfunzione verificatasi e al ripristino della connessione stessa, salva l'invalidazione della prova e l'esclusione del candidato dalla prova ai sensi del successivo comma 8. Ogni interruzione rilevata è segnalata in tempo reale alla Commissione esaminatrice e al candidato.
8. Il bando indica il tempo massimo concesso ai candidati per l'effettuazione della prova, i casi in cui, anche a causa di una interruzione della connessione tra il *client* ed il *server* centrale, la prova dovrà essere invalidata e le altre cause di esclusione del candidato dalla prova.
9. Il risultato della prova svolta convalidato dalla Commissione esaminatrice è portato a conoscenza del candidato mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.

Capo IV **Disposizioni comuni**

Articolo 15 *(Reclamo avverso l'esito negativo della prova)*

1. Avverso l'esito negativo della prova di cui ai Capi I e II è ammesso reclamo da proporsi all'OCF tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa con indicazione dei quesiti contestati unitamente alle motivazioni specifiche. Quando la prova è svolta con le modalità di cui al Capo III, il termine di trenta giorni di cui al periodo precedente decorre dalla data di pubblicazione nell'area riservata al candidato del risultato della prova svolta ovvero di ricezione della comunicazione trasmessa ai sensi del precedente articolo 14, comma 9.
- L'OCF, qualora ravvisi una irregolarità o incompletezza sanabile, assegna al reclamante un termine per la regolarizzazione del reclamo e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

2. Sul reclamo decide il Comitato Direttivo, sentito il parere tecnico del Comitato Scientifico, nel termine di sessanta giorni. Ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale termine è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione delle valutazioni tecniche del Comitato Scientifico e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta del parere. Dell'inizio e della conclusione della sospensione è data comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

3. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 2 senza che il Comitato Direttivo abbia adottato il provvedimento, l'interessato può rivolgere istanza al Direttore Generale ai sensi dell'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché entro un termine pari alla metà del termine originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

4. Della decisione è data notizia tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

Art. 16

(Pubblicazione ed efficacia delle disposizioni)

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it».

Art. 2

(Pubblicazione ed efficacia)

1. Alla presente delibera è annesso il testo delle Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari adottate con delibera del 18 dicembre 2018, n. 985, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 1135 del 27 giugno 2019 e dalla presente delibera ("Testo coordinato delle disposizioni sulla prova valutativa").

2. La presente delibera è efficace dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF delle modifiche apportate in data 3 aprile 2020 al Regolamento interno.

3. La presente delibera con l'annesso Testo coordinato delle disposizioni sulla prova valutativa sono pubblicate sul sito internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it.

Roma, 29 aprile 2020

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Carla Bedogni Rabitti



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PROVA VALUTATIVA

Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari e ss.mm.ii. (*Testo coordinato delle disposizioni adottate con delibera del 18 dicembre 2018, n. 985, con delibera del 27 giugno 2019, n. 1135 e con delibera del 29 aprile 2020, n. 1354*)

Capo I

Disposizioni disciplinanti la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari

Art. 1

(Caratteristiche della prova valutativa)

1. La prova valutativa per la verifica dell'effettivo possesso da parte dei candidati delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario, avente carattere teorico - pratico, consta di una prova di esame realizzata con l'ausilio di strumenti informatici che consentono la generazione di una prova diversa per ogni candidato contenente un egual numero di quesiti a risposta multipla, suddivisi per materia, con i medesimi gradi di difficoltà, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capo I.

2. La prova valutativa verte sulle seguenti materie:

- Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
- Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
- Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
- Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
- Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

3. Per l'espletamento della prova valutativa, l'OCF potrà avvalersi di procedure automatizzate gestite da società specializzate nei processi di selezione e di valutazione.

Art. 2

(Archivio informatico dei quesiti)

1. L'archivio informatico dei quesiti per la prova valutativa informatica è costituito dall'OCF presso l'Organismo stesso o società terze specializzate nelle procedure di cui all'articolo 1, comma 3.

2. L'archivio informatico contiene un numero di quesiti pertinenti alle materie della prova valutativa pari a cinquemila, di cui mille sono quesiti pratici.

3. L'archivio è organizzato in base ad una tassonomia che stabilisce in dettaglio il raggruppamento dei quesiti per materia e, nell'ambito della stessa materia, per contenuti. La ripartizione dei quesiti per ciascuna materia è stabilita dal Comitato Direttivo e rappresentata nella Tabella 1 annessa alle presenti disposizioni e pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

4. Il Comitato Direttivo si avvale di un ente specializzato che, anche attraverso un Comitato Scientifico costituito al suo interno, è incaricato di formulare e curare l'aggiornamento dei quesiti di



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

cui al precedente comma 2, proporre al Comitato Direttivo la tassonomia nonché suggerirne modifiche e integrazioni, coadiuvare il Comitato Direttivo nella valutazione dell'importanza e della difficoltà dei quesiti per l'attribuzione del relativo punteggio e, in tale ambito, proporre le linee guida per la redazione dei cosiddetti "quesiti pratici" nonché verificare la correttezza dei quesiti predisposti.

5. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti. Tuttavia l'unica modalità di pubblicazione ammessa è quella per finalità di esercitazione dei candidati. A tal fine l'archivio informatico completo è messo a disposizione dei candidati sul portale dell'OCF. Le esercitazioni devono consentire ai candidati di verificare il proprio livello di preparazione e familiarizzare con le modalità informatiche di svolgimento della prova valutativa.

Art. 3

(Criteri di redazione, di formulazione e di raggruppamento dei quesiti)

1. In occasione della prova valutativa, la procedura automatizzata che risiede su un *server* dedicato genera una prova di esame diversa per ciascun candidato con il medesimo grado di difficoltà.

2. Ciascuna prova è costituita da sessanta quesiti, di cui quaranta da due punti, in cui rientrano dodici quesiti pratici, e venti da un punto, ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
- 5 quesiti nella materia Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
- 6 quesiti nella materia Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
- 6 quesiti nella materia Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

3. I quesiti da proporre ai singoli candidati sono selezionati tra quelli contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 2. L'estrazione dei quesiti è casuale ed avviene mediante la procedura automatizzata.

4. I quesiti sono espressi in forma di questionario chiuso come domande dirette ovvero come parte di uno o più principi normativi ovvero affermazioni che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, delle quali una sola è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato permutandone l'ordine in ogni estrazione.

Art. 4

(Superamento della prova e attribuzione del punteggio)

1. La prova di esame è superata con il punteggio minimo di 80/100. La correzione avviene in modo informatizzato e anonimo.

2. Il punteggio relativo a ciascun quesito (un punto ovvero due punti) è determinato in base alla difficoltà e all'importanza dello stesso. I quesiti pratici hanno un punteggio pari a due.

3. La normativa di cui si tiene conto ai fini dell'esattezza della risposta è quella vigente alla data prevista nel bando.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

4. Nel caso di quesiti che, in sede di prova di esame, presentino errori materiali si procederà annullando il quesito e riparametrando il punteggio della prova in considerazione del/dei quesito/i annullato/i.

Art. 5

(Modalità di ammissione e svolgimento della prova valutativa)

1. Sono ammessi alla prova valutativa coloro che hanno versato il contributo previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF, secondo le modalità indicate dall'OCF, e che hanno presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando, attestando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445:

a) la propria residenza;

b) il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-*bis* o all'articolo 31, del TUF, indicando l'istituto e l'anno di conseguimento.

2. Le prove di esame sono effettuate per gruppi di candidati, convocati nelle date e nelle sedi stabilite secondo l'ordine di prenotazione.

3. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolge la prova d'esame e a ciascuno viene assegnato un codice personale.

4. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione dotata di tablet, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova di esame. I candidati non possono avvalersi durante la prova di appunti, testi, vocabolari o dizionari, né utilizzare telefoni cellulari o alcun supporto esterno o strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

5. La durata della prova è di ottantacinque minuti. I soggetti diversamente abili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono beneficiare di tempi aggiuntivi e degli ausili per lo svolgimento delle prove previsti nel provvedimento di indizione della prova valutativa (bando), in relazione alla specifica indicazione riportata nella domanda di ammissione.

6. Durante lo svolgimento della prova e sino allo scadere del tempo concesso i candidati possono modificare le risposte già fornite.

7. Il sistema attribuisce a ciascun codice identificativo in forma anonima il punteggio assegnato nella prova di esame svolta. Il punteggio e l'esito della prova valutativa sono visualizzabili da ciascun candidato al termine della prova di esame. La Commissione esaminatrice che presiede lo svolgimento della prova valutativa attesta l'esito della stessa al candidato presente.

8. I candidati hanno visione del proprio elaborato accedendo con credenziali personali ad apposito servizio messo a disposizione sul sito internet dell'Organismo, all'interno dell'area riservata al candidato.

Capo II

Disposizioni disciplinanti la prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del RUI



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Art. 6

(Caratteristiche della prova valutativa)

1. La prova valutativa per la verifica dell'effettivo possesso da parte dei candidati persone fisiche iscritte al RUI, Sezione A, delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, avente carattere teorico - pratico, consta di una prova di esame realizzata con l'ausilio di strumenti informatici che consentono la generazione di una prova diversa per ogni candidato contenente un egual numero di quesiti a risposta multipla, suddivisi per materia, con i medesimi gradi di difficoltà, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capo II.

2. La prova valutativa verte sulle seguenti materie:

- Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari
- Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
- Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
- Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. Per l'espletamento della prova valutativa, l'OCF potrà avvalersi delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 7

(Archivio informatico dei quesiti)

1. L'archivio informatico dei quesiti per la prova valutativa informatica è costituito dall'archivio di cui all'articolo 2, dal quale vengono selezionati esclusivamente i quesiti pertinenti alle materie della prova valutativa di cui al presente Capo II, per un totale di quesiti pari a quattromilacinquecento, di cui novecento sono quesiti pratici, organizzati sulla base della tassonomia di cui al comma seguente.

2. L'archivio di cui al comma 1 è organizzato in base ad una tassonomia che stabilisce in dettaglio il raggruppamento dei quesiti per materia e, nell'ambito della stessa materia, per contenuti. La ripartizione dei quesiti per ciascuna materia è stabilita dal Comitato Direttivo e rappresentata nella Tabella 2 annessa alle presenti disposizioni e pubblicata sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it).

3. Si applica l'articolo 2, commi 4 e 5.

Art. 8

(Criteri di redazione, di formulazione e di raggruppamento dei quesiti)

1. In occasione della prova valutativa, la procedura automatizzata che risiede su un *server* dedicato genera una prova di esame diversa per ciascun candidato con il medesimo grado di difficoltà.

2. Ciascuna prova è costituita da cinquantaquattro quesiti, di cui trentasei da due punti, in cui rientrano undici quesiti pratici, e diciotto da un punto, ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del Mercato Finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale
- 5 quesiti nella materia Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
- 6 quesiti nella materia Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. I quesiti da proporre ai singoli candidati sono selezionati tra quelli contenuti nell'archivio informatico di cui all'articolo 7. L'estrazione dei quesiti è casuale ed avviene mediante la procedura automatizzata.

4. I quesiti sono espressi in forma di questionario chiuso come domande dirette ovvero come parte di uno o più principi normativi ovvero affermazioni che trovano il loro completamento in una delle quattro risposte, delle quali una sola è esatta; la posizione della risposta esatta è determinata dal sistema automatizzato permutandone l'ordine in ogni estrazione.

Art. 9

(Superamento della prova e attribuzione del punteggio)

1. La prova di esame è superata con il punteggio minimo di 80/100. La correzione avviene in modo informatizzato e anonimo.

2. Ad ogni candidato viene attribuito automaticamente un credito di 10 punti di partenza che concorre al punteggio di cui al comma 1.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.

Art. 10

(Modalità di ammissione e svolgimento della prova valutativa)

1. Sono ammessi alla prova valutativa coloro che hanno versato il contributo previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF, secondo le modalità indicate dall'OCF, e che hanno presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando dedicato, attestando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445:

a) la propria residenza;

b) il possesso del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del TUF, indicando l'istituto e l'anno di conseguimento;

c) di essere iscritti alla Sezione A del RUI alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa, con indicazione del relativo numero di iscrizione.

2. La durata della prova è di settantacinque minuti. I soggetti diversamente abili o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono beneficiare di tempi aggiuntivi e degli ausili per lo svolgimento delle prove previsti nel provvedimento di indicazione della prova valutativa (bando), in relazione alla specifica indicazione riportata nella domanda di ammissione.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Capo III

Disposizioni disciplinanti la prova valutativa svolta a distanza

Art. 11

(Prova valutativa a distanza)

1. Al verificarsi di situazioni tali da non consentire l'erogazione e/o l'espletamento della prova informatica in aula, la prova valutativa di cui ai Capi I e II può essere svolta a distanza con l'ausilio di strumenti informatici detenuti dai candidati presso le sedi indicate dagli stessi al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Capo III e dal bando, nel rispetto di quanto previsto dal Capo VI del Titolo II della Parte III del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF.

L'OCF può stabilire che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a prove indette con i provvedimenti adottati ai sensi dei Capi I e II svolgano la prova a distanza.

2. L'OCF può nominare Commissioni esaminatrici aggiuntive sulla base delle esigenze di carattere organizzativo determinate dal numero dei candidati ammessi a svolgere la prova a distanza.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II.

Art. 12

(Modalità di ammissione alla prova valutativa a distanza)

1. Sono ammessi alla prova valutativa coloro che hanno versato il contributo previsto dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento interno di organizzazione e attività dell'OCF, secondo le modalità indicate dall'OCF e che hanno presentato domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini stabiliti dal bando, attestando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 10:

a) l'indirizzo del luogo presso il quale intendono svolgere la prova valutativa con espressa autorizzazione a consentire l'eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati in tale luogo durante lo svolgimento della prova;

b) il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria valido a tutti gli effetti per le comunicazioni.

Alla domanda deve essere allegata copia della carta d'identità ovvero del documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, con fotografia idonea al riconoscimento del candidato e che verrà utilizzato per la identificazione del candidato prevista dal successivo articolo 14.

2. La convocazione all'esame è subordinata alla verifica della completezza e regolarità della domanda di partecipazione trasmessa dal candidato. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate con modalità e tempi non conformi a quanto stabilito dal presente Capo e dalle ulteriori disposizioni contenute nel bando.

3. Ciascun candidato riceve presso l'indirizzo di posta elettronica dichiarato ai sensi del comma 1 le proprie credenziali e il codice riservato per installare e accedere alla piattaforma per lo svolgimento



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

della prova valutativa a distanza e le istruzioni per installare il *software* applicativo di cui al successivo articolo 13, comma 2.

Art. 13

(Requisiti degli strumenti informatici e installazione del software per lo svolgimento della prova valutativa a distanza)

1. Lo svolgimento della prova valutativa a distanza è subordinato al possesso da parte del candidato di un terminale informatico (*personal computer*) dotato di dispositivo di rilevazione audio, voce e video e di una connessione internet, avente i requisiti tecnici previsti nel bando. Tali requisiti consentono l'apertura di canali di comunicazione fra la Commissione esaminatrice e il candidato e la registrazione audiovideo integrata e contestuale all'esecuzione della singola prova, nonché la tracciatura dei *log* di sistema ovvero delle azioni eseguite dal candidato.
2. Prima dello svolgimento della prova valutativa, il candidato dovrà installare sul terminale che intende utilizzare per sostenere la prova a distanza il *software* applicativo *client* reso disponibile sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it), seguendo le istruzioni pubblicate sul medesimo portale e comunque fornite al candidato ai sensi del precedente articolo 12, comma 3.
3. Il bando indica le modalità di installazione e di esecuzione del *software* applicativo di cui al precedente comma, che includono specifiche autorizzazioni da parte dell'utilizzatore nei tempi indicati nel bando. L'installazione include anche appositi *test* automatici di connessione, tra cui la verifica audio, voce e video e la verifica banda minima per agevolare il candidato nella configurazione della propria postazione di svolgimento della prova valutativa a distanza.
4. L'impossibilità d'installazione dell'applicativo ovvero l'inosservanza delle istruzioni per l'installazione o l'effettuazione dei *test* per una corretta esecuzione del *software* applicativo comportano la non ammissione e/o l'esclusione del candidato dalla prova valutativa.

Art. 14

(Modalità di svolgimento della prova valutativa a distanza)

1. La prova valutativa è effettuata dal candidato con gli strumenti informatici predisposti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 13, presso il luogo dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione alla prova ai sensi del precedente articolo 12, comma 1.
2. Le prove di esame sono effettuate per gruppi di candidati, previamente identificati dalla Commissione esaminatrice mediante esibizione, tramite il dispositivo di rilevazione video di cui al precedente articolo 13, del documento di identità allegato alla domanda di partecipazione alla prova.
3. Per l'avvio della prova valutativa a distanza, il candidato deve inserire le credenziali e il codice di accesso comunicatogli ai sensi del precedente articolo 12, comma 3, a partire dall'orario ed entro il tempo massimo stabiliti dal bando. A partire dall'inserimento delle credenziali di accesso il *software* applicativo installato ai sensi del precedente articolo 13 inibisce l'utilizzo di qualunque altro *software* fino al termine della prova valutativa a distanza.
4. La Commissione esaminatrice, mediante l'utilizzo di una apposita *console*:
 - avvia le operazioni preliminari allo svolgimento della prova;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- avvia la prova valutativa, monitorandone il tempo residuo e lo stato di completamento da parte dei singoli candidati;
- monitora i candidati connessi accedendo alle immagini e all'audio rilevati anche durante lo svolgimento della prova valutativa;
- chiude la sessione d'esame;
- svolge le ulteriori verifiche e convalida i risultati della prova valutativa entro i 10 giorni successivi alla data in cui la prova è stata svolta.

5. Durante la somministrazione e lo svolgimento della prova valutativa a distanza la Commissione esaminatrice può interagire direttamente con il candidato attraverso il *software* applicativo installato per lo svolgimento della prova valutativa a distanza. Ulteriori verifiche sul regolare svolgimento della prova e sulla regolarità del comportamento del candidato possono essere svolte dalla Commissione esaminatrice mediante verifica delle registrazioni delle singole prove.

6. I componenti della Commissione esaminatrice si riservano ove possibile la facoltà, a propria discrezione, di presenziare personalmente, o tramite delegato, alla prova valutativa nella sede indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione, nel giorno e all'orario previsto per la sessione prenotata. A tal fine, ciascun candidato autorizza l'eventuale accesso dei componenti della Commissione esaminatrice e/o loro delegati nei luoghi di svolgimento della prova.

7. L'eventuale interruzione della connessione tra il *client* ed il *server* centrale comporta l'immediato e automatico arresto del tempo residuo per il candidato e la sospensione dell'esecuzione della singola prova fino alla risoluzione della disfunzione verificatasi e al ripristino della connessione stessa, salva l'invalidazione della prova e l'esclusione del candidato dalla prova ai sensi del successivo comma 8. Ogni interruzione rilevata è segnalata in tempo reale alla Commissione esaminatrice e al candidato.

8. Il bando indica il tempo massimo concesso ai candidati per l'effettuazione della prova, i casi in cui, anche a causa di una interruzione della connessione tra il *client* ed il *server* centrale, la prova dovrà essere invalidata e le altre cause di esclusione del candidato dalla prova.

9. Il risultato della prova svolta convalidato dalla Commissione esaminatrice è portato a conoscenza del candidato mediante avviso pubblicato nell'area riservata al candidato ovvero con altro mezzo idoneo ad attestarne la ricezione.

Capo IV **Disposizioni comuni**

Articolo 15 *(Reclamo avverso l'esito negativo della prova)*

1. Avverso l'esito negativo della prova di cui ai Capi I e II è ammesso reclamo da proporsi all'OCF tramite posta elettronica certificata all'indirizzo direzione.generale@pec.organismocf.it o mediante altro mezzo idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa con indicazione dei quesiti contestati unitamente alle motivazioni specifiche. Quando la prova è svolta con le modalità di cui al Capo III, il termine di trenta giorni di cui al periodo precedente decorre dalla data di pubblicazione nell'area riservata al



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

candidato del risultato della prova svolta ovvero di ricezione della comunicazione trasmessa ai sensi del precedente articolo 14, comma 9.

L'OCF, qualora ravvisi una irregolarità o incompletezza sanabile, assegna al reclamante un termine per la regolarizzazione del reclamo e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile.

2. Sul reclamo decide il Comitato Direttivo, sentito il parere tecnico del Comitato Scientifico, nel termine di sessanta giorni. Ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale termine è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione delle valutazioni tecniche del Comitato Scientifico e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta del parere. Dell'inizio e della conclusione della sospensione è data comunicazione all'interessato tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

3. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 2 senza che il Comitato Direttivo abbia adottato il provvedimento, l'interessato può rivolgere istanza al Direttore Generale ai sensi dell'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché entro un termine pari alla metà del termine originariamente previsto concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

4. Della decisione è data notizia tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

Art. 16

(Pubblicazione delle disposizioni)

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Tabella 1
Indicazione dei quesiti per materia

<i>Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Costruzione del portafoglio	Costruzione del portafoglio	
Nozioni di matematica finanziaria, analisi di scenario	Analisi di scenario	
	Nozioni di matematica finanziaria	
Operatività bancaria e altri intermediari	Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari	
Strumenti Finanziari	Fondi comuni di investimento	
	Futures	
	Opzioni	
	Strumenti derivati	
	Strumenti di mercato monetario	
	Swap	
	Titoli azionari	
	Titoli di credito	
	Titoli obbligazionari	
	Titoli strutturati	
Valutazione delle obbligazioni		
		1.600

<i>Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Nozioni di diritto tributario e investimenti finanziari	Aspetti del sistema tributario	
	La tassazione degli strumenti di investimento diretto	
	La tassazione degli strumenti del risparmio gestito	
	La tassazione indiretta dei redditi finanziari	
		500

<i>Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Area previdenziale	Il TFR	
	La previdenza complementare	
	La previdenza pubblica	
Area assicurativa	Aspetti civilistici del contratto	
	Aspetti tecnici, attuariali e finanziari	
	Aspetti tributari	
	Gli intermediari assicurativi	
	I compiti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni	
	I principi assicurativi	



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Le imprese di assicurazione	
Tipologie di rami e polizze	
	500

<i>Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
<i>Diritto privato</i>	Beni e diritti reali: nozione e disciplina	
	Conclusioni, interpretazione e adempimento del contratto	
	Contratti tipici	
	Le obbligazioni: nozione e disciplina	
	Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare	
	Risoluzione e invalidità del contratto	
<i>Diritto commerciale</i>	L'impresa: nozione e disciplina	
	Scritture contabili e bilancio	
	Società di capitali: disciplina e organizzazione	
	Società di persone: disciplina e organizzazione	
	Titoli di credito	
	Vicende modificative della società e operazioni straordinarie	
		400

<i>Diritto del mercato finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
	Abusi di mercato	
	Appello al pubblico risparmio	
	Attività dei consulenti finanziari	
	Disciplina dell'Albo unico dei consulenti finanziari	
	Emittenti e società con azioni quotate	
	Gestione collettiva del risparmio	
	La normativa antiriciclaggio	
	Mercati degli strumenti finanziari	
	Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari	
	Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede	
	Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari	
	Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari	
	Servizi e attività di investimento	
	Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti	
	Vigilanza su mercati e intermediari	
		2.000



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Tabella 2
Indicazione dei quesiti per materia

<i>Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Costruzione del portafoglio	Costruzione del portafoglio	
Nozioni di matematica finanziaria, analisi di scenario	Analisi di scenario	
	Nozioni di matematica finanziaria	
Operatività bancaria e altri intermediari	Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari	
Strumenti Finanziari	Fondi comuni di investimento	
	Futures	
	Opzioni	
	Strumenti derivati	
	Strumenti di mercato monetario	
	Swap	
	Titoli azionari	
	Titoli di credito	
	Titoli obbligazionari	
	Titoli strutturati	
	Valutazione delle obbligazioni	
		1.600

<i>Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Nozioni di diritto tributario e investimenti finanziari	Aspetti del sistema tributario	
	La tassazione degli strumenti di investimento diretto	
	La tassazione degli strumenti del risparmio gestito	
	La tassazione indiretta dei redditi finanziari	
		500

<i>Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
Diritto privato	Beni e diritti reali: nozione e disciplina	
	Conclusioni, interpretazione e adempimento del contratto	
	Contratti tipici	
	Le obbligazioni: nozione e disciplina	
	Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare	
	Risoluzione e invalidità del contratto	
Diritto commerciale	L'impresa: nozione e disciplina	
	Scritture contabili e bilancio	



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Società di capitali: disciplina e organizzazione	
Società di persone: disciplina e organizzazione	
Titoli di credito	
Vicende modificative della società e operazioni straordinarie	
	400

<i>Diritto del mercato finanziario e degli Intermediari e Disciplina dei Consulenti Finanziari</i>		
<i>Argomento</i>	<i>Contenuti</i>	<i>Numero di quesiti</i>
	Abusi di mercato	
	Appello al pubblico risparmio	
	Attività dei consulenti finanziari	
	Disciplina dell'Albo unico dei consulenti finanziari	
	Emittenti e società con azioni quotate	
	Gestione collettiva del risparmio	
	La normativa antiriciclaggio	
	Mercati degli strumenti finanziari	
	Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari	
	Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede	
	Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari	
	Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari	
	Servizi e attività di investimento	
	Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti	
	Vigilanza su mercati e intermediari	
		2.000